

Determina n. 4 del 21 luglio 2022

OGGETTO: impegno di spesa (affidamento SINERGICA Srl) per fornitura del **sistema GAV** - verifica e monitoraggio adempimenti vaccinali da parte dell'Ordine degli Psicologi.

LA CONSIGLIERA TESORIERA

VISTO, preliminarmente, l'art. 25 Co. 1, del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità che così dispone: "Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere, nell'ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice, oppure, ove esistenti, dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità, nell'ambito delle dotazioni loro assegnate";

VEIFICATA la propria competenza nell'assunzione del presente atto, stante l'assenza dei predetti Organi;

UDITE le indicazioni del Presidente:

VISTO il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76, come successivamente modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 21 gennaio 2022, n. 3;

VISTO in particolare:

- L'Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- L'Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 SONO OBBLIGATI A SOTTOPORSI A VACCINAZIONE GRATUITA, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. LA VACCINAZIONE COSTITUISCE REQUISITO ESSENZIALE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E PER LO

SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOGGETTI OBBLIGATI. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo. [[].... Omissis []] 3. GLI ORDINI DEGLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE, PER IL TRAMITE DELLE **RISPETTIVE** FEDERAZIONI NAZIONALI, CHE A TAL FINE OPERANO IN QUALITÀ DI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AVVALENDOSI DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITAL GREEN CERTIFICATE (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, L'ORDINE PROFESSIONALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. 4. DECORSI I TERMINI DI CUI AL COMMA 3, QUALORA L'ORDINE **PROFESSIONALE ACCERTI** *MANCATO* IL**ADEMPIMENTO** DELL'OBBLIGO VACCINALE, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L'ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO VACCINALE È ADOTTATO DA DELL'OBBLIGO PARTE DELL'ORDINE PROFESSIONALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, All'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, DETERMINA L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ED È ANNOTATO NEL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE. 5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON SONO DOVUTI LA

RETRIBUZIONE NÉ ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, COMUNQUE DENOMINATO. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6. 6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde COVID-19. [[]... Omissis []];

VISTO l'art. 01 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, introdotto con la LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3, con il quale si stabilisce che la professione di psicologo **È RICOMPRESA TRA LE PROFESSIONI SANITARIE** di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561».

RICHIAMATA la nota mail del CNOP in data 23 dicembre 2021 riguardante la gestione del flusso di informazioni per l'accertamento della situazione vaccinale degli iscritti, con la quale, tra l'altro, venivano invitati gli Ordini territoriali a valutare una proposta per la gestione del flusso dei dati, a mezzo di una piattaforma della società SINERGICA Srl, i cui oneri di progettazione e attivazione del sistema sarebbero a carico del CNOP mentre resterebbero a carico dei Consigli Territoriali i costi di canone mensile, fissato a corpo in Euro 400,00 mensili al netto di oneri di legge;

RILEVATO CHE

- con delibere consiliari n 14 e n. 39 del 2022, questo Ente ha preso atto della proposta del CNOP riguardante l'affidamento a SINERGICA Srl del servizio di cui si è detto infra, appostando le risorse per il pagamento del canone mensile di euro 400,00 nel bilancio dell'Ente;
- con le stesse delibere l'affidamento del servizio di che trattasi è stato, prorogato a tutto il 31.12.2022;
- allo stato dell'arte si rende necessario assumere e formalizzare un regolare impegno di spesa per fare fronte ai successivi pagamenti, con contestuale **richiesta di SMARTCIG necessario al tracciamento dei flussi finanziari**;

ATTESO CHE per il valore del servizio, su base annua € 4.800,00 oltre oneri di legge, è applicabile l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero, l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, trattandosi di importo inferiore **a 40.000 euro**;

ATTESO CHE con delibera consiliare n.14 del 17 marzo 2022 è stata impegnata la somma di € 1.200 e con delibera consiliare n.39 del 17 maggio 2022 è stata impegnata la somma di € 2.600, **per un totale di € 3.800,00**, oltre oneri di legge, ed è quindi applicabile l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero, l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, trattandosi di importo inferiore **a 40.000 euro**;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno di spesa;

VERIFICATA la regolarità procedurale accertata dalla Tesoriera, Dott.ssa Paola Cerratti, e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 7 del regolamento interno;

DETERMINA

di prendere atto della fornitura del servizio indicato in oggetto da parte di SINERGICA Srl, a fronte di un canone mensile di euro 400,00;

di impegnare per le finalità in parola, a tutto il 31.12.2022, la somma di € 1.200 come stabilito dalla delibera consiliare 14 del 17 marzo 2022 e di € 2.600 come stabilito dalla delibera consiliare 39 del 17 maggio 2022, per un totale di 3.800 euro;

di precisare che il CIG assegnato alla presente procedura è ZCA373E30F;

di rimettere per i successivi adempimenti alla segreteria dell'Ente.

L'Aquila lì 21.07.2022

LA CONSIGLIERA TESORIERA Dott.ssa Paola Cerratti

Paola Cerratti